Mod. **276** A

COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DI NOVARA

Regolamento di Polizia Rurale

TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1959

Regolamento di Polizia Rurale

CAPO I

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1.

Scopo del servizio

Il servizio di Polizia rurale ha lo scopo di vigilare nel territorio del Comune sulla regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti generali, nonchè delle disposizioni di Enti, Istituti ed Associazioni, emanate nell'interesse della coltura agraria e dei servizi ad essa connessi, per concorrere all'incremento dell'agricoltura locale.

Art. 2.

Direzione del servizio

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni

Art. 3.

Poteri del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri relativi a provvedimenti contingibili ed urgenti demandatigli dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dall'art. 10 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, sui lavori pubblici.

CAPO II

DELLA PROPRIETA'

Art. 4.

Passaggio in fondi altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice penale.

Gli aventi diritti al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile. Non è vietato il passaggio per sciare, quando il terreno sia coperto di neve, sempre che non si arrechi danni alle colture.

Art. 5.

Diritto di passaggio

Il diritto di passaggio sui fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possano derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 6.

Accensione di fuochi

Con richiamo all'art. 59 del T. U. delle Leggi di P. S. è vietato dare fuoco alle stoppie nei campi quando tira vento o vi siano condizioni di siccità eccezionali e, in ogni caso, prima del (1) 15 agosto e ad una distanza minore di (2) 100 metri dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Il fuoco, inoltre, deve essere acceso con l'adozione di misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza, fino a che non sia spento, di un numero sufficiente di persone.

Art. 7.

Proprietà dei frutti caduti

I frutti caduti dalle piante sulle strade appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

---

(1) L'art. 59 del T.U. delle leggi di P.S. indica non prima del 15 agosto.
(2) Normalmente cento metri.

Art. 8.

Divieto di spigolare su fondi altrui

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se siano spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

CAPO III

DEI PASCOLI

Art. 9.

Custodia del bestiame

Il bestiame al pascolo deve essere costudito in modo da impedire che un eventuale sbandamento rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti e da garantire la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.

Art. 10.

Divieto di pascolo su fondo altrui

Senza il consenso del proprietario del fondo è vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo su terreni di proprietà altrui.

Eccezione fatta per il caso che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di regolare permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 11.

Divieto di pascolo lungo i cigli stradali

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.

Art. 12.

Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artico-

li 843 e 925 del Codice civile e salva l'applicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Art. 13.
Usi civici

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà comunale si osservano le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni stessi.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui beni boschivi e pascolivi di proprietà demaniale del comune e delle sue frazioni si osserveranno le norme del regolamento degli usi civici prescritto dagli articoli 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e, in pendenza della compilazione di tale regolamento, si osserveranno le norme della legge forestale approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del rispettivo regolamento, e le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per questa provincia.

CAPO IV
DEI BOSCHI

Art. 14.
Beni silvo-pastorali

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad altri Enti si osserveranno le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

CAPO V
DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 15.
Circolazione del bestiame sulle strade

Sulle strade il bestiame deve essere guidato secondo le norme di polizia stradale.

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo alle persone transitanti.

E' vietato abbeverare il bestiame in fossi e canali laterali alle strade, salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti.

Art. 16.

Abbeveratoi per il bestiame

Gli abbeveratoi per il bestiame sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di malattie del bestiame, l'autorità sanitaria può disciplinare o interdire il loro uso. Le acque di scarico devono essere convogliate in modo che non si immettano in altri abbeveratoi o corsi di acqua dove gli animali possono essere abbeverati. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere sempre indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico.

Art. 17.

Segnalazione di greggi e mandrie

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati, a distanza, col suono di una campanella.

Di notte i greggi e le mandrie devono essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale accesso e ben visibile.

Art. 18.

Divieto di fare opere sul suolo stradale

E' vietato di fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da alterarne le dimensioni, la forma o l'uso o di pregiudicare il libero transito.

E' pure vietato di aprire nuovi accessi sulle strade senza regolare concessione dell'Amministrazione comunale.

Art. 19.

Divieto di danneggiare il fondo stradale

Lo strascico di legnami su slitte o senza è consentito solo in montagna e su strade prevalentemente selciate. E' però vietato di usufruire dello strascico quando per il peso o per le dimensioni del legname trasportato venga compromesso il buono stato delle strade.

E' pure vietato danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari od in qualsiasi altro modo.

Art. 20.

Attraversamento di strade con condotti di acqua

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto scritto o da altro documento valido a comprovarlo.

Art. 21.

Spurgo di fossi e taglio siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Coloro che hanno possessioni lungo le strade (frontisti) dovranno provvedere all'esportazione degli espurghi dai fossi, delle erbe e delle cigliature stradali.

In caso di trascuranza o di inadempienza nel termine prescritto da apposito invito, l'Amministrazione comunale farà eseguire dette operazioni a spese del proprietario, salvo il procedimento contravvenzionale a termini di legge.

Art. 22.

Fondi confinanti con strade pubbliche

I fondi confinanti con una strada pubblica a fondo artificiale, non possono essere arati sul lembo della strada, dovendosi formare invece lungo di essa la regolare capezzagna, per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette laterali delle strade.

Art. 23.

Divieto di apportare variazioni ai corsi d'acqua

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione di artificiosi alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici, di chiuse, di pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere, ancorchè instabili.

Art. 24.

Regolamentazione dei corsi d'acqua

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi od altro, per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi o torrenti. E' pure vietato di fare opere che rendano malagevoli i passaggi sugli argini.

Art. 25.

Divieto di inquinare le acque

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti o dei corsi, sia pubblici che privati, col gettarvi materie nocive o sostanze velenose o micidiali per i pesci.

Senza particolare licenza dell'autorità sanitaria provinciale è pure vietato di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori, o gli scarichi di rifiuti provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 26.

Strade fiancheggiate da canali

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente alle strade o in contatto con esse, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua ed ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

Art. 27.

Scavi e cave di pietrisco

Salvo quanto è previsto dal Titolo II, capo II delle leggi sanitarie, T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave di pietrisco od altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nella campagna di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Sindaco, il quale, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

CAPO VI

DEI FABBRICATI RURALI

Art. 28.

Canali e tubi pluviali

Le case rurali e le loro attinenze, situate sulle strade pubbliche, devono essere munite di grondaia con canali e tubi pluviali in modo che l'acqua piovana sia incanalata evitando qualsiasi danno alle strade.

Art. 29.

Pulizia delle case

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I locali di abitazione non devono avere comunicazione diretta a semplice porta, con stalla, fienile, legnaia o con altri depositi di materiale combustibile.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura ed il letame in prossimità di abitazioni.

Art. 30.

Costruzione delle case

Le nuove abitazioni rurali devono essere costruite in muratura con esclusione della paglia e di analoghe materie combustibili nella copertura del tetto, salvo permesso speciale del Sindaco e per particolari circostanze locali.

I requisiti di esse devono corrispondere a quanto prescritto dai regolamenti di edilizia e di igiene.

L'ampiezza degli ambienti di dimora ed il minimo di cubatura per ogni persona (normalmente m.^{3} 30) devono essere convenientemente previsti secondo le località ed il tipo dell'abitazione e risultare esplicitamente dal progetto della costruzione che deve essere sottoposto al visto preventivo del Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 31.

Smaltimento delle acque piovane

I cortili, le aie, i terreni immediatamente adiacenti alle case rurali devono avere un adeguato pendio, in modo da rendere possibile il completo e rapido smaltimento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 32.

Cani di guardia

I cani a guardia degli edifici rurali, cui si acceda liberamente, potranno essere lasciati senza museruola, purchè siano tenuti legati in guisa da non poter recar danno alle persone; potranno però venire sciolti nelle ore notturne, semprechè l'accesso a detti luoghi sia chiuso.

Art. 33.

Conservazione di sostanze esplosive o infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del vigente T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento ed a quelle di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934, modificato dal successivo decreto legislativo 12 maggio 1937 contenente « Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

CAPO VII

DELLE STALLE E DELLE CONCIMAIE

Art. 34.

Costruzione delle stalle

I progetti di nuove costruzioni di stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, come pure quelli di adattamento di stalle esistenti, saranno sottoposti a preventivo visto del Sindaco, il quale provvede previo parere dell'Ufficiale sanitario e del veterinario comunale, secondo le rispettive competenze.

Art. 35.

Fienili

Il fienile dovrà avere una cubatura proporzionata al numero dei capi di bestiame che la stalla può contenere e precisamente di circa m.³ 40 per ogni capo grosso.

Art. 36.

Requisiti delle stalle

Le stalle devono possedere i seguenti requisiti:

a) ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di (1) 30 mc per ogni capo grosso e di 15 mc per ogni capo piccolo. Può essere consentita una capacità inferiore quando il veterinario comunale giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di canne di ventilazione;

(1) solitamente mc. 30 per ogni capo bestiame grosso e mc. 15 per ogni capo piccolo.

b) sufficiente ricambio d'aria a mezzo di finestre direttamente comunicanti con l'esterno;

c) pavimenti di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli che consentano il facile e completo deflusso del liquame;

d) pareti intonacate o rivestite di materiale liscio e lavabile, fino all'altezza di almeno m. 2 dal suolo;

e) mangiatoie in cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 37.

Concimaie

Le stalle devono essere dotate di concimaia atta a soddisfare ogni esigenza di carattere igienico-sanitario e sotto l'osservanza delle norme prescritte nei riguardi della distanza di esse dalle case di abitazione (1).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Art. 38.

Deflussi liquidi delle stalle

I deflussi liquidi delle stalle, in quanto non vengano raccolti in apposito pozzetto o fossa, potranno essere immessi, mediante canaletto coperto impermeabile, direttamente nel pozzetto della concimaia, che in tal caso, deve avere la capacità di hl. (2) ..... per ogni capo di bestiame adulto.

Deve essere rigorosamente eliminato ogni disperdimento delle urine e dei liquidi di stalla e l'ammasso di letame entro e fuori delle stalle, salvo i casi della formazione dei terricciati, purchè fuori dall'agglomerato urbano, destinati alla concimazione dei prati.

---

(1) Le dimensioni minime e tutte le altre caratteristiche delle concimaie sono prescritte con decreto prefettizio (art. 234 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265).

(2) Solitamente ettolitri 10.

Art. 39.

Protezione delle concimaie

Le concimaie costruite in cortili chiusi dovranno essere munite di apposito coperchio, allo scopo d'impedire le esalazioni ammoniacali e per combattere le mosche.

Le concimaie costruite all'aperto verranno protette da alberi frondosi che rechino ombra ai cumuli di letame e, preferibilmente, da un tetto che le preservi soprattutto dai dilagamenti delle pioggie.

Art. 40.

Esonero dall'obbligo delle concimaie

Possono essere esonerati dall'obbligo delle concimaie i ricoveri di bestiame dei pascoli alpestri, oltre quelli indicati nell'art. 235 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 41.

Trasporto del letame

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, siano queste comunali o private, qualora venga effettuato attraverso strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario, nè effettuarsi nelle ore di maggior movimento.

Si useranno veicoli adatti, evitando il disperdimento del materiale ed, in particolare, il passaggio per strade centrali o, comunque, di accesso agli agglomerati urbani.

.....

.....

CAPO VIII
DELLE MALATTIE DELLE PIANTE E DELL'IGIENE DEL BESTIAME

Art. 42.

Lotta contro i parassiti e gli animali nocivi

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale — d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante

e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 43.

Denuncia delle malattie delle piante

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2534, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 44.

Certificato di immunità per trasporto delle piante

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 45.

Divieto di vendita ambulante di piante

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Art. 46.

Esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare, lungo i confini del fon-

do e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « Campo (o prato) avvelenato ».

Art. 47.

Materiali residui del granoturco

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 48.

Pulizia del bestiame

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altra materia.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

E' vietato, anche, tenere suini in stalle ove si trovino 6 o più bovine lattifere, e comunque fuori di apposito recinto.

CAPO IX

DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 49.

Esercizio della caccia e della pesca

Per quanto riguarda l'esercizio della caccia e della pesca, si richiamano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali che disciplinano la materia.

CAPO X

P E N A L I T A'

Art. 50.

Trasgressioni al Regolamento

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106 a 109 della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, (modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530).

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51.

Proroghe particolari

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la susseguente pubblicazione a termini di legge.

E' in facoltà del Sindaco di concedere, a richiesta, proroghe particolari per quanto concerne i requisiti delle case rurali, delle stalle e delle concimaie, previsti ai capi VI e VII del presente regolamento.

4 bis - Disciplina degli esplosivi e dei liquidi infiammabili
do adoperati nei lavori agricoli:
costruire o gestire depositi o magazzini per la conser-
delle sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori
l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U.
gi di P.S. 18.6.1931,n° 773 e del relativo Regolamento 6.5.
5 ed a quello di cui ai decreti del Ministero dell'Interno
e 12.5.1937 circa le "Norme di sicurezza per gli stabilimen-
ti,l'impiego ed il trasporto di cli minerali.

Il prese
seduta del
(Deliber

COMUNE DI PROV. NOV

Pubblica
14 Feb
CESAR
Visto: II

PRE
N. 969
Approvat

Il Segreta
pubblicato all'
al giorno 1
legge comunale
l'articolo 21 de
Dall'Ufficio
Visto: IL

(1) Festivo o di merca

Il presente Regolamento venne deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 7 febbraio 1960

(*Delibera n.* 6)

IL SINDACO

COMUNE DI CESARA PROV. di NOVARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno (1) di domenica 14 Febbraio 1960 *senza opposizioni o reclami.*

CESARA *li* 15 FEB. 1960

Visto: IL SINDACO

COMUNE DI CESARA PROV. di NOVARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREFETTURA DI NOVARA

N. 9697 Div. II *Addì* 25-5-1960

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 13 maggio 1960

IL PREFETTO PRESIDENTE

p° Silerno

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 30-5-1960 *al giorno* 14-6-1960 *a termini dell'art.* 62 *della legge comunale e provinciale T. U.* 3 *marzo* 1934, *n.* 383, *modificato dall'articolo* 21 *della legge* 9 *giugno* 1947, *n.* 530.

Dall'Ufficio comunale, li 15-6-1960

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CESARA PROV. di NOVARA

(1) Festivo o di mercato.

COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DI NOVARA

La modifica degli artt.2-11-12-15-16-17 e l'aggiunta dello art.49 bis è stata deliberata dal Consiglio Comunale in seduta del 12.7.I964 con deliberazione n.15

Il Sindaco IL SEGRETARIO COM/LE

La predetta delibera è stata pubblicata all'albo di questo Comune il I9.7.I964-festivo-senza opposizioni o reclami

V° il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE

Prefettura di Novara n.32168 Div.2 li 2 sett.I964
La G.P.A. in seduta del 25.8.I964 approva
Il Prefetto Presidente F/to Torrisi

Relata di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario dichiara che la decisione della G.P.A. in seduta del 25.8.I964 riflettente modifiche al presente regolamento di polizia rurale è stata pubblicata all'albo di questo Comune ai sensi dell'art.62 della LCP. I934 modificato dall'art.21 della Legge 9.6.I947 n.530 dal 7 al 21 settembre I964 senza opposizioni o reclami.

li 22 settembre I964

V° IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE